

DELIBERAZIONE 27 LUGLIO 2021

324/2021/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI CAPACITÀ ANNUA PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE DI TRASPORTO NAZIONALE INTERCONNESSI CON L'ESTERO, DIVERSI DAI PUNTI INTERCONNESSI CON PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E CON LA SVIZZERA

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1168^a riunione del 27 luglio 2021

VISTI:

- la direttiva (UE) 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 che abroga il regolamento 984/2013 (di seguito: regolamento 2017/459);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro del 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, 168/06;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 411/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 137/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 luglio 2014, 333/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 552/2014/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2015, 36/2015/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2017, 242/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 892/2017/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 245/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 308/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 308/2019/R/gas);
- il documento per la consultazione dell’Autorità del 30 luglio 2019, 344/2019/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 344/2019/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, nonché del decreto legislativo 164/00, l’Autorità è investita in via generale di funzioni di regolazione in tema di condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, anche con riferimento ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l’estero e con terminali di rigassificazione;
- con la deliberazione 137/02, l’Autorità ha adottato delle disposizioni relative all’adozione di garanzie di libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e alle norme per la predisposizione dei codici di rete;
- l’articolo 8.2 della medesima deliberazione prevede che la richiesta di conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata interconnessi con l’estero sia valida nei limiti di durata e dei volumi giornalieri di gas che possono essere immessi in rete sulla base dei contratti di importazione e subordinatamente al possesso dell’autorizzazione all’attività di importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ora Ministero della Transizione Ecologia (di seguito: il Ministero), ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 164/00, ove richiesta. A tal fine il richiedente attesta all’impresa di trasporto gli elementi rilevanti dei contratti di importazione nonché il possesso della relativa autorizzazione;
- l’articolo 8.2.1 della deliberazione 137/02 prevede, inoltre, che le disposizioni di cui al punto precedente non si applichino in relazione ai punti di entrata interconnessi con paesi dell’Unione europea e con la Svizzera, nonché relativamente ad altri punti di entrata eventualmente individuati con provvedimento dell’Autorità, sentito il Ministero;
- in attuazione delle suddette disposizioni, il codice di rete dell’impresa maggiore di trasporto, capitolo 5, paragrafo 1.1, prevede che i soggetti che intendono richiedere l’accesso ai punti di entrata interconnessi con l’estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all’Unione europea e con la Svizzera, in sede di presentazione di un’offerta di acquisto di capacità debbano: essere titolari di contratti di fornitura; aver sottoscritto i contratti di trasporto sulla filiera a monte del punto di entrata della rete nazionale oggetto della richiesta; possedere l’autorizzazione all’importazione rilasciata dal Ministero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il regolamento 2017/459 (di seguito anche regolamento CAM) prevede che in tutti i punti di interconnessione tra paesi dell'Unione europea siano applicate le stesse tempistiche e procedure di conferimento per l'allocazione della capacità;
- l'applicazione su base volontaria del suddetto regolamento ai punti di entrata-uscita verso Paesi terzi è demandata alla decisione della competente autorità nazionale di regolazione;
- nel caso italiano, i punti di entrata che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento CAM sono quelli di Tarvisio, Gorizia e Melendugno che collegano il sistema nazionale dei gasdotti, rispettivamente, con i sistemi di trasporto del gas austriaco, sloveno e con l'*interconnector* TAP; i punti di entrata in cui l'applicazione è su base volontaria sono, invece, quelli di Passo Gries (al confine con la Svizzera), Mazara del Vallo (collegamento con il gasdotto TTPC proveniente dall'Algeria) e Gela (collegamento con il gasdotto TMPC proveniente dalla Libia);
- l'Autorità non ha esteso formalmente l'ambito di applicazione del regolamento CAM ai punti di interconnessione di Passo Gries, Mazara del Vallo e Gela, ma con la deliberazione 137/2014/R/gas, seguendo una logica più organizzativa che di mercato, ha disposto che fossero adottate, per quanto possibile, le medesime procedure e tempistiche per il conferimento della capacità esistente presso tutti i punti di entrata della rete nazionale di trasporto interconnessi con l'estero;
- a tal fine, l'Autorità ha disposto che l'impresa maggiore di trasporto conferisse tutta la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo nei punti interconnessi con l'estero tramite aste *on-line* trasparenti e non discriminatorie organizzate mediante piattaforme individuate nel codice di rete che consentano la più ampia partecipazione degli utenti e seguendo le tempistiche del regolamento CAM;
- con la delibera 308/2019/R/gas, l'Autorità, in deroga alla normativa sopra richiamata, ha dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di organizzare per il solo anno 2019 una seconda procedura di conferimento per i prodotti di capacità annua presso il punto di entrata di Mazara del Vallo;
- tale esigenza era, infatti, stata manifestata da diversi utenti stante l'impossibilità di ottenere i requisiti previsti al capitolo 5 del codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, in tempo utile per la presentazione di richieste vincolanti di capacità presso il medesimo punto nel corso della procedura dell'1 luglio 2019. In particolare, gli utenti avevano evidenziato le difficoltà riscontrate nel coordinare le tempistiche relative alla stipula/rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento con paesi non-europei ed il conseguente rilascio delle autorizzazioni all'importazione con quelle di svolgimento della procedura di assegnazione di capacità annuale prevista dal regolamento CAM (di seguito anche: asta standard);
- i suddetti utenti, inoltre, avevano evidenziato l'opportunità di rivedere i requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza dei suddetti punti di entrata, prevedendo che il possesso dell'autorizzazione all'importazione fosse richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della

- capacità conferita e non della richiesta di accesso, così come per gli altri punti di accesso alla rete nazionale di trasporto;
- alla luce delle criticità sopra descritte, con il documento per la consultazione 344/2019/R/gas, l'Autorità ha proposto di modificare la disciplina vigente in materia di conferimenti di capacità annua presso i punti interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera (di seguito anche Punti da Sud), come segue:
 - a) mantenimento dei requisiti attuali ai fini della presentazione della richiesta di conferimento della capacità di trasporto (v. articolo 8.2 della deliberazione 137/02), stante la necessità di conciliare le esigenze di tutela della sicurezza dell'approvvigionamento con le logiche concorrenziali alla base del Regolamento CAM;
 - b) mantenimento delle attuali modalità e tempistiche delle procedure di conferimento (v. articoli 9bis.1 e 9bis.2 della deliberazione 137/02);
 - c) introduzione della possibilità per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, di cui alla precedente lettera a), in un momento successivo rispetto allo svolgimento delle aste annuali per la capacità annua, di cui alla precedente lettera b), di presentare una richiesta di conferimento di capacità annua, anche ad anno termico avviato;
 - d) la capacità eventualmente disponibile, a valle delle aste già svolte, è conferita ai soggetti di cui alla precedente lettera c), secondo il criterio temporale *del first come first served* attraverso delle modalità operative che saranno dettagliate nel codice di rete;
 - e) il soggetto che si avvale della possibilità di richiedere capacità in corso di anno termico, secondo quando stabilito ai punti precedenti, sarà tenuto a corrispondere all'impresa maggiore di trasporto l'intero ammontare del corrispettivo annuale di capacità e sarà, quindi, soggetto ai medesimi diritti e obblighi dei soggetti che hanno acquisito capacità annua durante il processo di conferimento ad asta;
 - i partecipanti alla consultazione hanno, in generale, accolto positivamente la proposta dell'Autorità di flessibilizzare l'acquisizione di capacità in entrata nel sistema nazionale secondo meccanismi più aderenti alle assegnazioni a monte (in questo caso sui gasdotti TTPC e TMPC) e contribuire a promuovere la sicurezza delle forniture gas in Italia. Alcuni partecipanti hanno chiesto dei chiarimenti in merito al tipo di conferimento prospettato ed al corrispettivo da corrispondere all'impresa maggiore di trasporto. Un utente ha proposto l'utilizzo esclusivo di aste *online* mediante la piattaforma Prisma. Alcuni utenti hanno espresso la necessità di prevedere dei termini mensili entro i quali gli operatori possano richiedere capacità di trasporto annuale ad anno termico avviato in modo da garantire la certezza della capacità disponibile. Inoltre, alcuni partecipanti hanno reiterato l'opportunità di rivedere i requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza dei Punti da Sud.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione del 25 giugno 2021 (Prot. Autorità 25919), è pervenuta all’Autorità una nuova richiesta di introdurre una ulteriore sessione di conferimento del prodotto annuale, oltre quella del 5 luglio 2021, presso il punto di entrata di Mazara del Vallo. Tale richiesta è stata motivata nuovamente dalle difficoltà riscontrate nel coordinare le tempistiche di partecipazione alla procedura di assegnazione di capacità annua previste dal Regolamento (UE) 2017/459 con quelle relative alla stipula dei contratti di approvvigionamento con Paesi non-europei;
- in data 1 luglio 2021, l’Autorità ha pubblicato un comunicato per gli operatori per rendere noto che la richiesta di cui al precedente alinea sarebbe stata valutata anche nell’ambito degli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 344/2019/R/gas ed ha chiesto ai soggetti interessati di formulare eventuali considerazioni al riguardo entro lunedì 12 luglio 2021;
- gli utenti che hanno inviato un riscontro in merito al suddetto comunicato si sono detti favorevoli all’introduzione di conferimenti aggiuntivi. Alcuni utenti hanno chiesto un’ulteriore sessione di asta *online* senza costi aggiuntivi per il sistema. È stata, inoltre, evidenziata da alcuni utenti l’importanza di non creare una disparità di trattamento tra i soggetti che hanno già acquisito capacità annuale durante il conferimento del 5 luglio e quelli che acquisiranno capacità più a ridosso dell’inizio dell’anno termico. A tal proposito è stata avanzata la proposta di prevedere un’ulteriore sessione di conferimento solo per l’offerta di capacità annuale a partire dall’AT 2022/2023 oppure di introdurre la possibilità per i soggetti che hanno già acquisito capacità di rivedere, senza costi aggiuntivi, gli impegni già sottoscritti. Alcuni soggetti hanno chiesto l’allineamento dei requisiti di partecipazione alle procedure di conferimento a quelli previsti per l’accesso ai punti di entrata interconnessi con Paesi UE e la Svizzera. Infine, è stata manifestata l’esigenza di introdurre ulteriori sessioni di conferimento per tutti i punti di interconnessione della rete nazionale.

RITENUTO CHE:

- le richieste di introdurre più conferimenti su tutti i punti di interconnessione con l’estero sia meritevole di attenzione, ma debba essere esaminata nel quadro dei lavori portati avanti da ACER e ENTSOG a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione recante “*Greater flexibility to book firm capacity at IPs*”¹ ;
- sia, tuttavia, necessario aggiornare le modalità di conferimento della capacità annuale per i punti interconnessi con l’estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all’Unione europea e con la Svizzera, ossia Mazara del Vallo e Gela;
- l’introduzione di più flessibilità nelle modalità di conferimento della capacità annuale per i Punti da Sud non rappresenti un ostacolo alla concorrenza, ma, al contrario, favorisca condizioni di economicità per le forniture di gas;

¹ Pubblicato il 18 dicembre 2020 e disponibile al seguente link https://www.gasncfunc.eu/eusurvey/runner/Greater_flexibility.

- sia, a tal fine, necessario confermare gli orientamenti espressi con il documento per la consultazione 344/2019/R/gas, in particolare prevedere che la capacità eventualmente disponibile, a valle delle aste annuali già svolte, sia conferita ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.2 della deliberazione 137/02, secondo il criterio temporale *del first come first served* (di seguito: FCFS) attraverso delle modalità operative che saranno dettagliate nel codice di rete e che non dovranno interferire con la quota di capacità concorrente associata ai Punti da Sud;
- il conferimento tramite il criterio temporale del FCFS, nelle more di una revisione generale delle procedure di conferimento per tutti i punti interconnessione, presenti dei vantaggi connessi alla flessibilità e tempestività del suo utilizzo, tenuto conto che l'accesso al sistema nazionale per i Punti da Sud, e la possibilità che si creino congestioni, è limitata dalla necessità di disporre preventivamente di contratti di importazione conclusi con i Paesi produttori di gas e con i sistemi di trasporto a monte nonché dall'ottenimento delle pertinenti autorizzazioni ministeriali;
- nel caso in cui siano previsti interventi manutentivi nel mese successivo a quello della richiesta su base FCFS, le modalità operative di cui sopra dovranno individuare un criterio che garantisca la certezza della capacità disponibile comunicata agli utenti con impegni di capacità già sottoscritti;
- sia importante chiarire che la richiesta di capacità su base FCFS costituisce un conferimento effettivo di un prodotto di capacità annuale, pertanto l'utente dovrà versare all'impresa maggiore di trasporto lo stesso ammontare che sarebbe stato corrisposto in caso di assegnazione del prodotto annuale di capacità nelle aste di conferimento annuale (che si svolgono generalmente il primo lunedì di luglio)

DELIBERA

1. di aggiornare le modalità di conferimento della capacità annuale per i punti interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera;
2. di modificare pertanto l'articolo 9bis.2 della deliberazione 137/02 come segue:
 - le parole “della Commissione europea n. 984/2013, del 14 ottobre 2013” sono sostituite con “(UE) 2017/459 della Commissione del 16 marzo 2017 che abroga il regolamento 984/2013”;
 - dopo il punto “.” sono aggiunte le seguenti parole “Per i soli punti di Mazara del Vallo e Gela, l'impresa di trasporto conferisce la capacità esistente disponibile per il servizio di trasporto continuo di tipo annuale anche ad anno termico avviato secondo l'ordine temporale di richiesta attraverso modalità e criteri dettagliati nel codice di rete.”
3. di dare mandato all'impresa maggiore di trasporto, al fine di definire un quadro regolatorio completo in materia di conferimenti per la capacità annuale prima dell'inizio dell'Anno Termico 2021/2022, di trasmettere all'Autorità una proposta di aggiornamento del proprio codice di rete che recepisca, nei termini in motivazione, le

disposizioni del presente provvedimento entro il 15 settembre 2021; la suddetta proposta dovrà essere sottoposta alla consultazione degli utenti per un periodo non inferiore a 10 giorni lavorativi;

4. di prevedere che nessun costo aggiunto sia posto a carico del sistema a seguito dell'implementazione del presente provvedimento;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas S.p.A.;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 luglio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini